

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3033 del 21/06/2019
Oggetto	PROCEDIMENTO BO00A0614, INTESTATO A: MENGOLI GIANCARLO E TREBBI LUCIA SOCIETA' AGRICOLA. RINNOVO DI CONCESSIONE PREFERENZIALE CON VARIANTE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGUO E IGIENICO ASSIMILATI, NEL COMUNE DI BUDRIO (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3098 del 21/06/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PRESO ATTO che:

- con domanda Prot. 2006.1072669 del 19.12.2006, presentata ai sensi dell'art. 50, l.r. 7/2004, Mengoli Giancarlo e Trebbi Lucia - Società Agricola, P.IVA 01707921209, ha richiesto il

rinnovo e il cambio di destinazione d'uso della concessione preferenziale di derivazione da acque pubbliche sotterranee, assentita con det. 6374/2006 (cod. BO00A0614);

- con la Relazione Tecnico-Idrogeologica (prot. PGDG.2018.4296 del 22.03.2018) acquisita in uso bollo quale istanza di variante, Mengoli Giancarlo e Trebbi Lucia - Società Agricola, P.IVA 01707921209, ha richiesto la variante d'uso con aumento del prelievo;

DATO ATTO che l'istruttoria è stata effettuata ai sensi dell'art. 50 della l.r. 4/2007 e del r.r. 41/2001;

DATO INOLTRE ATTO dell'avvenuta pubblicazione delle predette domande sul BURERT n. 375 del 28.11.2018 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- la derivazione viene esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla Det. 6374/2006 e secondo quanto richiesto nella domanda di rinnovo e cambio di destinazione d'uso, Prot. 2006.1072669 del 19/12/2006, come da dichiarazione resa dal Sig. Mengoli Giancarlo, legale rappresentante della soc. Mengoli Giancarlo e Trebbi Lucia - Società Agricola, assunta agli atti con prot. PG.2019.1538 del 07.01.2019;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso agricolo irriguo e igienico assimilati;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (PGDG/2018/15654 del 06/11/2018) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

PRESO ATTO che a seguito della richiesta di parere, ai sensi dell'art 12 deL R.R. 41/2001, prot. nr. PGDG/2018/12298 del 04/09/2018, il Consorzio di Bonifica Renana non si è espresso né ha manifestato eventuali esigenze di integrazione documentale, si è ritenuto di procedere ai sensi del comma 3 dell'art. 17-bis della L. 241/1990;

DATO INOLTRE ATTO che questa Agenzia non ha proceduto a richiedere alla Città Metropolitana di Bologna il parere di cui all'art. 12, R.R. 41/2001, avendo tale ente dichiarato di non esercitare più competenze tecnico-ambientali, in quanto trasferite ad Arpa e a seguito del riordino di funzioni di cui al titolo II, l.r. 13/2015, con la conseguenza che la richiesta di parere debba ritenersi superflua nei casi in cui sia verificata la conformità ambientale della derivazione con l'art. 5.9. del Piano Territoriale di coordinamento provinciale (nota del 6 giugno 2018, assunta a PGDG/2018/8375 del 06/06/2018);

RITENUTO pertanto di procedere in assenza del rilascio del parere della Città metropolitana di Bologna, di cui all'art. 12, R.R. 41/2001;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 03/06/2019 la somma pari a 188,13 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 29/11/2006, nella misura di 138,50;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. BO00A0614;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Mengoli Giancarlo e Trebbi Lucia - Società Agricola, P.IVA 01707921209 il rinnovo e la variante sostanziale della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. BO00A0614, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m. 160;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Budrio (BO), su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 86, mapp. n. 19; coordinate UTM RER x:702787; y: 936930;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola e igienico assimilato (lavaggio ortaggi);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 12,5 per irrigazione e l/s 3 per il lavaggio degli ortaggi;
 - volume d'acqua prelevato ad uso irriguo pari a mc/annui 39.600,00 e per uso igienico pari a 19.440 mc/annui, per un complessivo di 59.040 mc/annui;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2028;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 13/06/2019;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 326,63 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 326,63 euro;
6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Specialistica Progetto Demanio
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Mengoli Giancarlo e Trebbi Lucia - Società Agricola, P.IVA 01707921209 (cod. BO00A0614).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m. 160, con tubazione in PVC atossico del diametro esterno pari a mm 250, equipaggiato con nr. due elettropompe sommerse della potenza di kw 13 e kw 3, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra la quota di -99.5 metri e -156.0 metri dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Budrio (BO), su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 86, mapp. n. 19; coordinate UTM RER x: 702787 - y: 936930;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo agricolo per le colture di ortaggi e mais e ad uso igienico assimilati per il lavaggio degli ortaggi.
L'irrigazione avviene con impianto sotterraneo e a pioggia con rotoloni e sprinkler, coprendo un'estensione complessiva di 38,5 ettari di terreno.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 12,5 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 59.040,00.
La portata massima di esercizio per l'uso irriguo è pari a l/s 12,5 nel limite di prelievo di mc/annui pari a 39.600,00; per il lavaggio degli ortaggi la portata massima stabilita è pari a l/s 3 e il volume d'acqua prelevato pari a 19.440 mc/annui;
3. Il prelievo di risorsa idrica ad uso irriguo deve essere effettuato stagionalmente per 8 ore al giorno per circa 110 giorni, mentre per il lavaggio degli ortaggi deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, per circa 6 ore al giorno per un totale di circa 300 giorni.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 2700ER-DQ2-PACI

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente della SAC di Bologna, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 326,63 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Dispositivo di misurazione - Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il

31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.